

Le ingerenze del committente escludono la responsabilità dell'appaltatore

5 Agosto 2003

L'appaltatore non può essere chiamato a rispondere di una gestione del contratto d'appalto priva dell'autonomia che caratterizza la figura negoziale.

Questo la tesi sempre più accolta dalle ultime sentenze della Suprema Corte (Cass., sez. III civile, 16 luglio 2003 n°11149).

Nell'ipotesi in cui l'appaltatore sia un mero esecutore a causa delle ingerenze del committente, solo quest'ultimo dovrà rispondere dei vizi dell'opera.

In tal caso, infatti, la gestione del lavoro non è assunta dall'impresa ma resta in capo al committente che, come tale, è responsabile delle eventuali difformità o dei vizi.

L'orientamento espresso dalla Cassazione ha il pregio di evidenziare l'importanza dell'autonomia organizzativa dell'impresa appaltatrice quale essenza stessa del contratto d'appalto.